

Pubblicato il 16/12/2020

N. 01552/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01908/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1908 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-in qualità di amministratrice di sostegno di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Trebeschi e Federico Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

COMUNE DI BORGARELLO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Cerbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Foro Buonaparte, n. 68;

ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AMBITO CERTOSA DI PAVIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

della nota 24 luglio 2020 n. 4324 del delegato ai servizi e dell'assistente sociale del Comune di Borgarello e del richiamato regolamento distrettuale al sistema integrato d'interventi e servizi sociali approvato con delibera di Consiglio comunale 23 luglio 2015 n. 29 e di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso con cui si è proceduto o si debba procedere alla presa in carico e alla valutazione della compartecipazione al costo del servizio goduto da Mari a Sacchi;

quanto ai motivi aggiunti;

per l'annullamento

della determinazione 11 novembre 2020, n. 208;

della delibera di Giunta comunale 11 novembre 2020, n. 69;

e di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso con cui si è proceduto o si debba procedere alla presa in carico e alla valutazione della compartecipazione al costo del servizio goduto da -OMISSIS-.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Borgarello;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 il dott. Stefano Celeste Cozzi;

Ritenuto che il ricorso sia assistito da sufficiente fumus in quanto: a) le

decisioni concernenti la misura dell'intervento comunale riguardo alle spese delle prestazioni sociosanitarie e sociali rese in favore dei disabili debbono essere prese avendo come base la disciplina statale sull'indicatore della situazione economica equivalente; b) l'amministrazione – una volta appurato, applicando i criteri ISEE, che il diritto incompressibile alle prestazioni sociosanitarie del disabile può essere garantito solo grazie al suo intervento economico – non può negare tale intervento invocando generiche esigenze di bilancio, essendo anzi la stessa tenuta ad adeguare il proprio bilancio al fine di soddisfare tale diritto, salva la dimostrazione dell'assoluta concreta impossibilità di far fronte al suddetto impegno finanziario (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 11 novembre 2020, n. 6926);

Ritenuto pertanto di dover accogliere l'istanza cautelare ai fini del riesame, in modo da consentire all'Amministrazione di riesaminare la questione alla luce dei principi sopra illustrati;

Ritenuto di dover fissare un termine per provvedere pari a trenta giorni ed un termine di ulteriori dieci giorni per il deposito in giudizio del nuovo provvedimento adottato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 23 febbraio 2021.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1

e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

Roberto Lombardi, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefano Celeste Cozzi

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.